

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: R.C. CONTRATTI MISTI

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

➤ Set informativo

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre i danni causati a Terzi dall'Assicurato, conseguenti a negligenze o errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale, che cagionino ai predetti Terzi una perdita pecuniaria.



Che cosa è assicurato?

Coperture:

✓ **R.C. PERDITE PATRIMONIALI**

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio della professione descritta in polizza e che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificata agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel certificato, purché tali richieste di risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato o da un membro del Suo Staff e/o Collaboratore di cui l'Assicurato stesso debba rispondere durante il periodo di assicurazione. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione. La garanzia sopra prestata si intende estesa anche alle chieste di risarcimento derivanti da atti illeciti commessi sempre riferiti alla professione di agente in attività finanziaria e/o mediatore creditizio, da persone per le quali l'Assicurato è legalmente obbligato a rispondere, comprese le persone che al momento della richiesta di risarcimento erano dipendenti e/o collaboratori dell'assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa contro di loro nel caso in cui abbiano agito con dolo.

✓ **CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE**

- Polizze in regime "Claims made" con retroattività 5 anni;
- Estensione R.C. Conduzione dello studio;
- Codice privacy;
- Estensione Decreto Legislativo n. 81/2008;
- Estensione penalità fiscali;
- Smarrimento documenti.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza e/o sulla scheda di adesione sottoscritti dal Contraente e/o dall'Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le garanzie valgono esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
- ✗ L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, si intende esclusa quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione non comprende le perdite conseguenti:

- ammanchi di cassa;
- fatti dolosi dell'Assicurato;
- l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
- smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- attività connessa alla gestione del personale;
- azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- danni da inquinamento;
- danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.
- da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino,



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto di assicurazione ha validità annuale e alla sua naturale scadenza scade senza necessità di disdetta.

Le Adesioni relative alla copertura di ciascun singolo Assicurato decorrono dalle ore 00.00 del giorno 01 gennaio e terminano inderogabilmente alle ore 24.00 del 31 dicembre dello stesso anno. Resta espressamente escluso qualsivoglia tacito rinnovo.

Parimenti, resta inteso che i termini di operatività di cui al capoverso precedente sono subordinati all'effettiva corresponsione del premio relativo a ciascun Assicurato, mediante bonifico bancario all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.